

# informaziende

LEGISLAZIONE

## ➤ **Fondo nuove competenze: domande fino al 10 aprile 2025**

Il Fondo nuove competenze riconosce, alle imprese PMI del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, la possibilità di destinare parte dell'orario di lavoro alla realizzazione di percorsi formativi a vantaggio del personale dipendente.

L'accesso al Fondo avviene tramite un accordo sindacale aziendale di secondo livello e l'istanza deve essere inoltrata

attraverso la piattaforma MyANPAL, entro il prossimo 10 aprile 2025.

Il Fondo rimborsa parte del costo del lavoro per le ore destinate alla formazione, includendo il 60% delle retribuzioni e il 100% dei contributi INPS.

Lo Studio, tramite Fondazione Consulenti per il lavoro, è in condizione di assistere le aziende clienti al fine di beneficiare dei finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti tramite il ricorso al Fondo nuove competenze 2025.

## ➤ **Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni INL**

L'INL, con nota 22 gennaio 2025, n. 579, ha reso disponibili le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – cd. Collegato Lavoro - in tema di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di assenza ingiustificata e mancato espletamento della procedura di convalida delle dimissioni.

In termini analitici, in presenza di lavoratore che si sia reso assente ingiustificato e che non abbia provveduto a convalidare le proprie dimissioni sul sito del Ministero del lavoro, il Collegato Lavoro riconosce la facoltà, in capo al datore di lavoro, di comunicare, all'Ispettorato territoriale del lavoro, l'assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre

uno specifico termine, previsto dal CCNL o, in assenza di previsione collettiva, superati 15 giorni di calendario dall'inizio dell'assenza.

La comunicazione, da inoltrarsi preferibilmente a mezzo pec all'ITL competente per sede di assunzione e su apposito modello allegato alla nota INL, deve riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore, in termini di dati anagrafici, recapiti telefonici e posta elettronica.

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli ITL, potrà essere avviata la verifica sulla "veridicità della comunicazione medesima", da concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della pec trasmessa dal datore.

Una volta decorso il periodo previsto dalla

contrattazione collettiva o, in assenza, quello di 15 giorni di calendario ed effettuata la comunicazione all'ITL, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro tramite modello Unilav, indicando come causale di cessazione "Dimissioni per fatti concludenti". L'INPS, con il messaggio 19 febbraio 2025, n. 639, ha precisato che, nella fattispecie sopra riportata, non è dovuto il ticket di licenziamento, non maturando il lavoratore il diritto a percepire la Naspi.

L'effetto risolutivo del rapporto potrà, tuttavia, essere evitato laddove il lavoratore dimostri "l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza" o qualora l'ITL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.

In tale ipotesi, l'Ispektorato provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, sia al datore di lavoro.

### > **Bonus Giovani Under35: ritirato il decreto attuativo**

L'art. 22 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto il "Bonus giovani Under-35", un incentivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di soggetti Under35, senza alcun precedente rapporto a tempo indeterminato, effettuate, secondo la previsione legislativa, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Per la fruizione in cedolino e in Uniemens del Bonus, la norma prevede che debba intervenire una autorizzazione UE, che sia emanato un decreto ministeriale e che sia adottata una circolare INPS.

Lo scorso 31 gennaio 2025 è stata rilasciata l'autorizzazione da parte della Commissione UE e, in data 27 febbraio, è stato adottato il Decreto di Ministero lavoro e MEF.

A seguito delle criticità emerse, soprattutto in tema di decorrenza dello sgravio, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro aveva inoltrato una richiesta al Governo di modifica del provvedimento ministeriale.

Accogliendo l'istanza presentata, che ha rappresentato peraltro le perplessità della dottrina in generale, il Governo ha ritenuto opportuno ritirare il decreto, che sarà rivisto, anche a seguito di una interlocuzione con la Commissione europea.

Allo stato attuale, lo sgravio rimane pertanto sospeso, in quanto, a seguito del decreto interministeriale, dovrà anche essere adottata una circolare applicativa INPS.

### **Bonus Donne: via libera della Commissione UE** <

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 31 gennaio 2025, ha informato che la Commissione Europea ha approvato le nuove misure di sostegno all'occupazione di donne previste dal cd. "Decreto Coesione" – DL 7 maggio 2024, 60.

In merito al cd. "Bonus Donne", intervenuta l'autorizzazione UE, in termini tecnici, può essere emanato il decreto attuativo previsto dalla normativa, a seguito del quale l'INPS potrà rendere disponibile la circolare applicativa, in difetto della quale la misura rimane tecnicamente sospesa.

## > **Maxi-deduzione assunzioni: chiarimenti amministrativi**

L'Agenzia delle entrate, con circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E, ha offerto indicazioni in seguito alla proroga della misura agevolativa per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che, tramite assunzioni a tempo indeterminato, determinano un incremento occupazionale.

In termini operativi, il beneficio fiscale, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ed esteso, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'anno 2027, consente di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato: la maggiorazione è pari al 20% e aumentata di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela (ad esempio persone con disabilità, donne con almeno 2 figli minorenni, donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile).

L'Agenzia ricorda i presupposti soggettivi dell'incentivo, le regole per determinare l'incremento occupazionale e l'ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

La maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

## > **Impatriati e rientro dei cervelli: condizioni di cumulo delle agevolazioni**

L'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 28 gennaio 2025, n. 16/E, ha chiarito che il "*nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati*" (articolo 5, D. Lgs. n. 209/2023) e gli "*incentivi per il*

*rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero*" (articolo 44, D.L. n. 78/2010) sono cumulabili, a patto che siano rispettati i requisiti e le condizioni stabilite per entrambe le agevolazioni.

L'asserita cumulabilità è stata giustificata, dall'Agenzia delle entrate, in base all'assunto che manca, per le due agevolazioni, una disposizione ostativa che preveda il contrario, pertanto l'Ente fiscale ha considerato che possano essere fruite in modo contestuale.

## **Emolumenti arretrati ed esclusione della tassazione separata** <

L'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 28 gennaio 2025, n. 14/E, ha ribadito che un emolumento erogato in un periodo successivo a quello di maturazione non è necessariamente qualificabile come un "arretrato", quale definito dall'art. 17 del DPR n. 917/1986 e, pertanto, non sempre presenta le condizioni richieste dalla citata norma per l'assoggettamento a tassazione separata.

L'Agenzia delle entrate ricorda, infatti, che per accedere alla tassazione separata è necessario che sussistano le due casistiche prospettate già dalla circolare del Ministero delle finanze n. 23E/1997 e ribadite in modo consolidato negli anni fino ad ora:

- ricorrere di situazioni di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, sentenze o provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- sussistenza di oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

In assenza dei requisiti sopra riportati, le somme erogate in un anno successivo a quello di maturazione dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria.

## ➤ **Interessi e sanzioni: riduzione del TUR**

L'INPS, con circolare 4 febbraio 2025, n. 34, e l'INAIL, con circolare 4 febbraio 2025, n. 7, comunicano la variazione del tasso previsto per interessi di dilazione e differimento, nonché per le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata con decorrenza 30 gennaio 2025 dalla Banca Centrale Europea, con la quale è stata disposta la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento.

Visto quanto sopra, l'exTUR è stato ridotto al 2,90% e, a partire dal 5 febbraio, il tasso di differimento applicato è pari al 8,90% e il tasso delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi è pari al 8,40%.

## ➤ **Apprendistato duale: contribuzione in caso di trasformazione**

L'Istituto, con messaggio 24 gennaio 2025, n. 285, ha fornito precisazioni in merito al regime contributivo da applicare in caso di trasformazione del contratto di apprendistato duale in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L'Istituto afferma che, tenuto conto che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui andrà aggiunta l'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'1,31% e il contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione

continua, pari allo 0,30%, per un totale pari all'11,61%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di Cigo/Cigs/Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

## **Decontribuzione Sud PMI: indicazioni contributive** ◀

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2025, n. 32, ha fornito istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree del Mezzogiorno, introdotta dall'articolo 1, commi 406-412 della Legge n. 207/2024, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese - c.d. Decontribuzione Sud PMI.

L'agevolazione è consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale c/ditta, secondo un'intensità decrescente in base all'annualità di riferimento.

In termini operativi, la suddetta agevolazione è concessa con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti degli aiuti *De minimis*.

## **Collaboratori e aliquote della Gestione separata 2025** ◀

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2025, n. 27, ha reso note le aliquote e i valori di minimale e massimale previdenziale per il calcolo dei contributi dovuti nel 2025 dagli iscritti alla Gestione separata INPS.

L'intervento di prassi individua le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

- collaboratori e committenti;
- liberi professionisti privi di cassa di

- previdenza;
- collaboratori operanti in ambito sportivo e sportivi professionisti.

L'Istituto, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

## > **AUU: modalità di presentazione delle istanze 2025**

L'Istituto, con circolare 4 febbraio 2025, n. 33, ha offerto indicazioni in merito all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico – "AUU".

In termini operativi, viene rammentato che l'AUU viene erogato d'ufficio, in continuità, a chi ne ha già beneficiato, in presenza, nel sistema informativo INPS, di una domanda in stato "accolta". Le istanze già presentate, infatti, valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, eccetto che per la comunicazione di eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come, ad esempio, la nascita di un figlio o il suo raggiungimento della maggiore età. Per la quantificazione dell'importo, è necessaria la presentazione, con cadenza annuale, di una nuova Dsu – Dichiarazione sostitutiva unificata -, infatti, in assenza di presentazione di Isee, l'importo sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

La circolare prosegue delineando le modalità di calcolo dell'AUU in relazione alle soglie Isee, i valori degli importi e delle maggiorazioni.

## > **Lavoratrici madri: esonero contributivo 2025**

L'Istituto, con messaggio 31 gennaio 2025, n. 401, ha ricordato che fino al 31 dicembre 2026 è in vigore l'agevolazione, prevista dalla Legge n. 213/2023, che riconosce alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato, un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Il messaggio prosegue precisando che, l'esonero contributivo previsto dalla medesima legge in favore delle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ha cessato di avere applicazione allo scorso 31 dicembre 2024.

L'Istituto ricorda, infine, come la Legge n. 207/2024 - Legge di Bilancio 2025 -, abbia introdotto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 o più figli, con reddito non superiore a 40.000 euro annui, valido fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e non cumulabile con l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Per la concreta applicabilità dell'esonero di cui alla Legge di Bilancio 2025 per le madri con 2 o più figli è necessario attendere l'emanazione di un apposito Decreto interministeriale nonché della circolare applicativa INPS.

## **Minimali e massimali contributivi: determinati i valori 2025** <

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2025, n. 26, ha comunicato, relativamente all'anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Nella circolare, inoltre, vengono precisati, per la generalità dei lavoratori dipendenti, i minimali di retribuzione 2025 da applicare

alle diverse categorie di lavoratori, tra cui i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

### > **Ammortizzatori sociali: massimali 2025**

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2025, n. 25, ha identificato la misura, in vigore dal 1°

gennaio 2025, tra le altre, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali, delle indennità di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (Idis) e dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)

### > **Dirigenti industria: erogazione dell'Una tantum**

Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto, lo scorso 13 novembre 2024, l'Accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende di aziende industriali. Sotto il profilo retributivo, sono stati ridefiniti i minimi tabellari da valutare a dicembre 2025 e 2026, sono stati introdotti i criteri di calcolo per un sistema di MBO per le aziende che ne sono prive ed è stata altresì prevista la corresponsione di una somma Una tantum.

Con particolare riferimento alle paghe del mese di Marzo 2025, vista la decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2025, a copertura dell'anno 2024, è prevista l'erogazione, di un importo Una tantum pari al 6% del trattamento economico annuo riconosciuto nel 2024, a favore dei dirigenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- risultino inquadrati come tali dal 1° gennaio 2019;
- nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (1/1/2019 - 31/12/2023) e fino al 13 novembre 2024, non abbiano percepito aumenti retributivi o

compensi di altra natura, esclusi gli scatti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l'adeguamento del TMCG;

- abbiano percepito, nell'anno 2024, un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000,00 euro.

Nella dichiarazione a verbale viene specificato che non costituiscono "aumenti" o "compensi di altra natura", idonei ad escludere il riconoscimento dell'una tantum sopra delineata:

- le misure di welfare riconosciute dall'azienda alla generalità dei dipendenti o categorie di essi ed eventualmente fruito dal dirigente;
- le corresponsioni una tantum;
- i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).

Mentre, per "compensi di altra natura", la cui percezione esclude i dirigenti dalla fruizione dell'importo una tantum, si vogliono intendere anche i fringe benefit (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1° gennaio 2019, purché non siano stati riconosciuti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG.

## Autoliquidazione 2024/2025: modalità di pagamento rateale

L'Istituto, con istruzione operativa 14 gennaio 2025, n. 370, sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2024 pari al 3,41%, ha indicato i

coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2024/2025 e ha ricordato la scadenza delle rate, che sono al 17 febbraio 2025, 16 maggio 2025, 20 agosto 2025 e 17 novembre 2025.

### CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

<b>ASSICURAZIONI</b> Agenzie in gestione libera - ANAPA	Una tantum pari ad € 475,00, a tutto il personale in forza al 31/5/2024 (1° rata).
<b>EDILIZI</b> Aziende industriali	Minimi tabellari
<b>GRAFICI EDITORIALI</b> Artigianato	Una tantum: ai lavoratori in forza al 18/11/2024 viene corrisposto un importo di € 100
<b>GRAFICI EDITORIALI</b> PMI (CONFAPI)	Welfare contrattuale: le Aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori flexible benefits per un importo di € 258,00, a decorrere dal mese di Febbraio di ciascun anno, da utilizzare entro il mese di Dicembre dello stesso anno.
<b>LEGNO</b> <b>E ARREDAMENTO</b>	Minimi retributivi
<b>METALMECCANICI</b> Confapi	Welfare contrattuale: i flexible benefits che le Aziende attivano a favore di tutti i dipendenti avranno un valore di € 200,00 - non riproporzionabile per i lavoratori part-time -, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2025.
<b>METALMECCANICA</b> Aziende artigiane	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
<b>OCCHIALI</b> Aziende industriali	Minimi retributivi
<b>SERVIZI</b> <b>ASSISTENZIALI</b> AGIDAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimi retributivi</li> <li>• Previdenza complementare: contributo obbligatorio carico azienda dell'1,5%, escluso per i lavoratori non iscritti a Previfonder che comunichino al datore di lavoro di rinunciare al fondo contrattuale</li> </ul>
<b>SERVIZI</b> <b>ASSISTENZIALI</b> UNEBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimi retributivi: erogare arretrati per il periodo Ottobre 2024 - Gennaio 2025.</li> <li>• Inquadramento: il personale inquadrato nel livello 7 confluisce nel livello 6.</li> <li>• Trattamento economico progressivo ROL, scatti anzianità e 14ma: viene eliminato, maturazione piena ROL, scatti di anzianità e 14ma.</li> </ul>
<b>TURISMO</b> Confindustria	Una tantum: Imprese viaggi e turismo, 1° tranche di 3 pari ad € 100,00



Competenti noi, senza problemi voi

### Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova  
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova  
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).  
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15  
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ISCOT LIGURIA



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA  
GENOVA

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

#### Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione  
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane  
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260  
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r  
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA  
GENOVA

Associazione Industriali  
della Provincia di Genova

**Il più importante  
punto di riferimento  
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova  
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225  
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari  
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE  
PROPRIETÀ  
EDILIZIA

**Al servizio dei proprietari  
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova  
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO  
SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro  
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08  
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni  
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000  
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04  
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

### Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo  
rag. Paolo Michelotti  
avv. Alessandro Lupi  
rag. Maria Pia Bertini  
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera  
dott.ssa Cristina Biancalani  
dott.ssa Marisa Raggio  
rag. Daniela Grillà  
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti  
dott. Michele Tolle  
dott.ssa Suarda Marini  
dott.ssa Michela Perna  
dott. Benedetto Musso Piantelli  
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it  
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it  
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71  
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712  
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione  
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**